

Trento, 9 aprile 2020
DS/lb

Ai Sindaci dei Comuni trentini
Ai Funzionari competenti

interoperabilità PITRE/PEC

E, p.c.

Gent.ma Signora
Laura Pedron
Dirigente generale
Dip. Sviluppo economico
Provincia autonoma di Trento

Egregio Signor
Sergio Bettotti
Dirigente generale
Dip. Artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo
Provincia autonoma di Trento

Egregio Signor
Franca Dalvit
Dirigente Servizio
Artigianato e commercio
Provincia autonoma di Trento

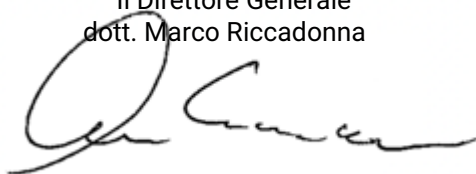
Egregio Signor
Luca Trentinaglia
Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura
Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE/PEC

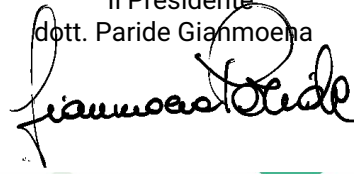
OGGETTO: Emergenza COVID-19. Adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività di vendita a distanza con consegna a domicilio

Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa all'argomento di cui all'oggetto. Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna



Il Presidente
dott. Paride Gianmoena



Si fa seguito alle molteplici richieste di chiarimento pervenute, anche a questo Consorzio, per ricostruire la disciplina applicabile alle attività di vendita a distanza di pasti, generi alimentari e non alimentari, con consegna a domicilio del consumatore, nel contesto dell'emergenza sanitaria in corso.

La presente circolare vuole, quindi, offrire una ricostruzione integrata della normativa commerciale, non derogata nel contesto emergenziale in atto, e delle specifiche limitazioni delle attività produttive attualmente in essere, che interessano l'attività in oggetto.

Si è tenuto conto di quanto precisato dalla circolare del Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia d.d. 26 marzo u.s., già inoltrata agli Enti locali, recante indicazioni operative per l'applicazione, sul territorio provinciale, del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e s.m.i.. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla normativa commerciale, e gli adempimenti camerali a carico delle Imprese, sono stati consultati, rispettivamente, il Servizio Artigianato e commercio della Provincia e la CCIAA di Trento.

Rispetto ai profili igienico-sanitari, che interessano l'attività di preparazione e consegna di alimenti a domicilio, si rimanda a quanto esposto nella circolare del Dipartimento Salute e politiche sociali d.d. 1 aprile 2020, già diramata a codesti Comuni.

Per attività di vendita a distanza con consegna a domicilio, si intendono tutte le fattispecie in cui l'accordo tra l'operatore economico ed il cliente avvenga con modalità diverse dall'accesso all'esercizio commerciale, ed alle quali consegua la consegna del prodotto presso il domicilio dell'acquirente, tramite personale dell'operatore economico stesso oppure attraverso intermediari. Sono, pertanto, ricomprese, le ordinazioni raccolte con il mezzo telefonico, attraverso posta elettronica e siti internet di qualsiasi natura.

Il regime normativo, che regola lo svolgimento di tali attività nell'attuale contesto di emergenza, è differenziato a seconda della tipologia del soggetto che la pone in essere, e della natura dei beni venduti, come di seguito rappresentato.

A) PUBBLICI ESERCIZI (esercenti di cui all'art. 7, l.p. n. 9/2000):

- Sotto il profilo della normativa commerciale, l'esercente di pubblico esercizio ha facoltà, ai sensi dell'art. 8 co. 4 della l.p. n. 9/2000, di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore, senza necessità di alcun ulteriore titolo di legittimazione. Si ritiene che la semplice consegna a domicilio di pasti, ordinati a distanza dal consumatore, possa essere ricondotto, per continenza, nella più ampia categoria della somministrazione a domicilio. Pertanto, nessun ulteriore adempimento è dovuto.

- Sotto il profilo delle disposizioni emergenziali di limitazione delle attività produttive, l'art. 1 n. 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ancora vigente in relazione a questo aspetto, fa espressamente salva la *"ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto"*.

- **In sintesi: nessun ulteriore adempimento è dovuto, né verso il Comune né verso la CCIAA.**

B) ARTIGIANI DEL SETTORE ALIMENTARE (gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio...):

- Sotto il profilo della normativa commerciale, a mente della risoluzione del MISE n. 183332 d.d. 11 novembre 2013, *"l'impresa artigianale, per effetto di quanto disposto dall'articolo 4, co. 2 lett. f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (...) non è tenuta alla presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 114, così come modificato e integrato dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i.. Pertanto essa può legittimamente, senza sottostare ad alcun adempimento, vendere via web i propri prodotti."* Analogamente, essa è esclusa dall'ambito di applicazione della l.p. n. 17/2010 e, segnatamente, dell'art. 20 della stessa legge, in materia di forme speciali di vendita. Pertanto, può svolgere liberamente attività di vendita a distanza con consegna a domicilio.





- Sotto il profilo delle disposizioni emergenziali di limitazione delle attività produttive, l'art. 1 n. 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ancora vigente per questo aspetto, fa espressamente salva la *"ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto"*. L'attività di ristorazione, come individuata dal D.P.C.M., deve essere intesa in senso lato, facendovi ricadere anche le attività in oggetto: così lascia intendere lo stesso atto, infatti, ove accomuna il regime dei pubblici esercizi propriamente intesi a quelli delle attività artigianali, disponendo che sono sospese *"le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie"*, esercitate con modalità diverse dalla consegna a domicilio.

- **In sintesi:** nessun ulteriore adempimento è dovuto, né verso il Comune né verso la CCIAA.

C) AGRICOLTORI:

- Sotto il profilo della normativa commerciale, l'art. 4, co. 4 bis, d.lgs. n. 228/2001 prevede che *"la vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione."* Nell'ambito del commercio elettronico, rientrano senz'altro le vendite concluse tramite sito internet e posta elettronica. Non vi è una disciplina specifica per quanto concerne le vendite concluse con il mezzo telefonico. Mentre la comunicazione è, quindi, prescritta per chi faccia uso del canale web ed email, pare di poter sostenere che, dove l'ordinativo è raccolto telefonicamente, sia possibile soprassedere alla stessa, tenuto conto del regime di ampia liberalizzazione e semplificazione che caratterizza l'attività di vendita da parte del produttore agricolo.

- Sotto il profilo delle disposizioni emergenziali di limitazione delle attività produttive, l'attività agricola rientra tra quelle consentite (codici ATECO 1 e 2).

- **In sintesi:** per il commercio tramite sito internet o posta elettronica, occorre la comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda. Per il commercio tramite telefono, non occorre alcuna pratica presso il Comune. In entrambi i casi, non occorre presentare alcuna pratica alla CCIAA.

D) COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E ALTRI ARTICOLI DI PRIMA NECESSITA', PREVISTI DAL D.P.C.M. 11 MARZO 2020, ALLEGATO 1:

- Sotto il profilo della normativa commerciale, il Servizio artigianato e commercio della Provincia, con nota d.d. 8 aprile u.s. che si allega alla presente, ha inteso estendere, in via interpretativa, anche all'ordinamento locale quanto previsto al punto n. 1.11.4 della Tabella A, allegata al d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Di conseguenza, *"per la vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line non [è] necessario presentare una specifica ed aggiuntiva specifica SCIA (a livello provinciale prevista dall'articolo 20 della legge provinciale n. 17 del 2010), qualora si tratti di un'attività accessoria ad altra tipologia di vendita."* Colui che abitualmente esercita l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, non necessita, pertanto, di alcun titolo aggiuntivo, sotto il profilo della normativa commerciale, per svolgere l'attività di commercio a distanza nell'ambito dello stesso settore (alimentare, non alimentare, misto). La SCIA per forme speciali di vendita, di cui all'art. 20 l.p. n. 17/2010, continua ad essere necessaria per l'esercizio del commercio a distanza, laddove si tratti di attività svolta in via principale o esclusiva.

Si conferma comunque, in tutti i casi, l'obbligo della comunicazione unica d'impresa al Registro delle imprese della CCIAA, comprensiva anche dell'adempimento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (e, se dovuto, INPS e INAIL), entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di vendita in forma speciale. Ciò anche ai fini della corretta attribuzione dei relativi codici ATECO



riferiti a questa modalità di vendita, secondaria rispetto all'attività primaria di commercio in sede fissa.

- Sotto il profilo delle disposizioni emergenziali di limitazione delle attività produttive, le attività di commercio di generi alimentari, e di tutti gli altri beni di prima necessità ricompresi nell'allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020, rimangono ammesse, sia in sede fissa (con l'adozione delle cautele necessarie per assicurare il distanziamento sociale), che nella forma della vendita a distanza.

- **In sintesi:** per coloro che abitualmente esercitano, in via principale, l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, non occorre presentare alcuna pratica al Comune per svolgere l'attività di commercio a distanza degli articoli in oggetto. Occorre presentare, entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, la Comunicazione unica alla CCIAA.

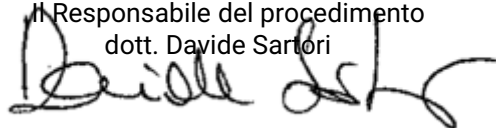
E) COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL D.P.C.M. 11 MARZO 2020, ALLEGATO 1:

- Sotto il profilo commerciale, trova applicazione la medesima disciplina di cui alla lettera D);

- Sotto il profilo delle disposizioni emergenziali di limitazione delle attività produttive, l'allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020 consente lo svolgimento dell'attività di *"commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato per televisione, per corrispondenza, radio e telefono"*. La circolare del Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia d.d. 26 marzo u.s. (punto n. 8) precisa che, per gli articoli diversi dai generi alimentari e da quelli qualificati come essenziali dal D.P.C.M. citato, il commercio via internet è consentito *"a condizione che l'azienda posseda il codice ATECO 47.91.10 almeno come attività secondaria e lo stesso sia attivo"*. L'iscrizione del codice ATECO presso il Registro delle Imprese si ottiene a seguito della presentazione della Comunicazione Unica. L'art. 9, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla l. 2 aprile 2007, n. 40, prevede che *"la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali"* e che *"l'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge"*. Pertanto - a seguito di specifica interlocuzione con lo stesso Dipartimento provinciale - è possibile affermare che, in relazione alle attuali limitazioni alle attività produttive, l'avvio dell'attività in oggetto è subordinato almeno all'effettiva presentazione della Comunicazione Unica, che costituisce il presupposto per l'ottenimento del codice ATECO in oggetto. Analoghe considerazioni varranno, per analogia, in relazione al commercio svolto per telefono o corrispondenza, il cui codice ATECO di riferimento è il 47.91.30.

- **In sintesi:** per coloro che abitualmente esercitano, in via principale, l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa degli articoli in oggetto, non occorre presentare alcuna pratica al Comune per svolgere l'attività di commercio a distanza. E' dovuta la presentazione della Comunicazione unica. Nel contesto delle vigenti limitazioni alle attività produttive, lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso del codice ATECO 47.91.10 o 47.91.30 (già iscritto nella posizione individuale dell'operatore economico presso il Registro delle Imprese), o almeno alla effettiva presentazione, al Registro delle Imprese, della Comunicazione unica, che costituisce il presupposto per la sua attribuzione.

Il Responsabile del procedimento
dott. Davide Sartori



Allegati: n. 1

